



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 124/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
S.E.S. SOCIETÀ EDITRICE SUD S.P.A., EDITRICE DELLA TESTATA
GIORNALISTICA “GAZZETTA DEL SUD” EDIZIONE ELETTRONICA, PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8,
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DELLA DELIBERA N. 1/18/CONS
E DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA la comunicazione notificata in data 28 febbraio 2018 alla testata giornalistica “*Gazzetta del Sud*” edizione elettronica con la quale è stata contestata la presunta violazione dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento allegato alla delibera n.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

256/10/CSP in relazione alla pubblicazione in data 27 febbraio 2018 di un articolo dal titolo “*Sondaggi, ripartono le corse clandestine*”;

VISTO che la società non ha dato alcun riscontro alla richiesta di controdeduzioni;

RILEVATO che dalla lettura dell’articolo oggetto di contestazione emerge che vengono riportati i contenuti del *blog* RightNation, attraverso un collegamento ipertestuale, così diffondendo «*le presunte percentuali (camuffate da punteggi delle corse clandestine) rilevate dagli istituti demoscopici in vista delle elezioni politiche... con la stessa tecnica e gli stessi “pseudonimi” svela gli orientamenti degli elettori. Basta sostituire i nomi di fantasia con quelli reali e il gioco è fatto. Fan faron, ad esempio, è Matteo Renzi mentre Burslesque è Silvio Berlusconi*»;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto*”;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto*”;

CONSIDERATO che l’art. 25, comma 2 della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che: “*In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato*”;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “*In caso di violazione dell’art. 8, l’Autorità ordina all’emittente o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati*”;

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che “*Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del *Testo unico* dei doveri del giornalista stabilisce che “*Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; criteri seguiti per l’individuazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; il numero delle domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; date in cui è stato realizzato il sondaggio*”;

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell’informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

RITENUTO che l’articolo non si limita a fornire la cronaca dell’aggiramento del divieto, bensì attua esso stesso la diffusione vietata dall’art. 8 della legge 28/2000 fornendo altresì i risultati della rilevazione, ma attraverso il collegamento ipertestuale, ha fatto proprio il contenuto di un *blog*, ritrasmettendolo a propria volta nei confronti di un pubblico nuovo;

RITENUTO che il contenuto contestato presenta numerosi elementi, quali il titolo, i nomi dei concorrenti e il risultato attribuito al vincitore, che costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto;

RILEVATO che la testata giornalistica ha immesso nel circuito dell’informazione il contenuto di un *blog* relativo a rilevazioni di natura politico elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto, conferendo al contenuto stesso una portata diffusiva e una attendibilità, data dall’autorevolezza della fonte - testata giornalistica - che non avrebbe avuto laddove fosse rimasto confinato all’interno di un *blog*;

RILEVATO che la testata giornalistica ha ammesso di farsi veicolo di percentuali rilevate da istituti demoscopici camuffate da punteggi di corse clandestine;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all’art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell’art. 25, della delibera n. 1/18/CONS e dell’art. 7 del regolamento approvato dall’Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

RILEVATO, tuttavia, che la pagina contenente l’articolo è stata rimossa e non risulta che altre testate abbiano ripreso il contenuto di “*Gazzetta del Sud*” oggetto di contestazione;

RITENUTO che, attraverso la rimozione è venuta meno la permanenza della lesività della condotta posta in essere dalla testata giornalistica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla società S.E.S. Società Editrice Sud S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi